*D.D.G. n.* .....251..... *Serv. 3*

REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**
**Assessorato delle Autonomie Locali**
**e della Funzione Pubblica**
**Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali**

***IL DIRIGENTE GENERALE***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con L.R. 16.3.1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 57 della legge n. 142/1990, recepito dall'art. 1, lett. I) della l.r. 11/12/1991, n. 48, che individua come atto obbligatorio l'elezione, da parte dei Consigli Comunali e Provinciali, degli organi di revisione economico-finanziario;

**VISTO** l'art. 24 della l.r. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.2 del D.L. 293 del 16/05/1994, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, nr.444;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 20 del 29.2.2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 6.4.2012 – S.O. n. 1, avente ad oggetto " regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali";

**VISTA** la deliberazione del C.C. di Rosolini n. 15 del 23.03.2012, con la quale veniva eletto il Collegio dei Revisori così costituito:

- Covato Francesco con n. 7 voti (Presidente);
- Caschetto Vincenzo con n. 6 voti (Componente);
- Giannone Maria con n. 4 voti (Componente),

risultando così non eletti:

- Macauda Rosaria con n. 2 voti;
- Cassarino Gianni con n. 1 voto.

**VISTA** l'ordinanza n. 586 del 20.06.2012 del T.A.R. Catania Sez. III che, pronunciandosi sul ricorso presentato dal dr. Cassarino Gianni, ha annullato la deliberazione del C.C. n. 15 del 23.3.2012 nella parte in cui venivano proclamati eletti il dr. Covato Francesco e la dr.ssa Giannone Maria che non avevano, all'atto della votazione, i requisiti di legge per l'elezione;

**VISTA** l'ordinanza n. 435 del 26.07.2012 del C.G.A. che, pronunciandosi sul ricorso in appello, promosso dal dr. Covato Francesco contro l'ordinanza del T.A.R. n. 586 del 20.06.2012, ha confermato gli effetti della stessa ordinanza n. 586/2012;

**VISTA** la nota di questo Dipartimento Servizio 1 prot. n. 18507 del 05.10.2012, notificata, in pari data, per PEC al comune di Rosolini, con la quale, tenuto conto anche dell'evidente urgenza degli atti cui il C.C. è chiamato ad approvare, si diffidava il

Presidente del Consiglio comunale a porre in essere la convocazione dell'organo consiliare con all'o.d.g. l'esecuzione del dispositivo dell'ordinanza del T.A.R. Catania Sez. III n. 586/2012, con l'avvertenza che la stessa esecuzione fosse definita entro 5 (cinque) giorni dalla notifica al Presidente del C.C. ed ai sigg.ri consiglieri, notifica che doveva essere effettuata a cura del sig. Segretario Generale entro 2 (due) giorni dal ricevimento della nota di diffida sopra citata;

**VISTA** la nota del Segretario Generale del comune di Rosolini prot. 30621/2012, assunta al prot. di questo Dipartimento al n. 18831 del 9.10.2012, con la quale si attesta l'avvenuta notifica entro i termini prescritti;

**CONSIDERATO**, quindi, che il termine assegnato nella nota prot. n. 18507 del 05.10.2012 è decorso infruttuosamente, per cui l'attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover nominare un Commissario ad acta con il compito di recarsi presso il comune di Rosolini per provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti omessi dagli organi competenti al fine di dare esecuzione al dispositivo dell'ordinanza del T.A.R. Catania Sez. III n. 586/2012;

**VISTO** il D.A. n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai Commissari ad acta insediatisi presso gli Enti locali;

**D E C R E T A**

**Art. 1)** Il dott./sig. Carlo Serviciano qualifica funzionario dirig. in servizio presso questo Dipartimento Regionale Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Rosolini al fine di provvedere, in via sostitutiva, all'adempimento descritto in premessa;

**Art. 2)** Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

**Art. 3)** Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n. 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti responsabili.

Palermo, 16 OTT. 2012

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**IL DIRIGENTE GENERALE**
d.ssa Luciana Giammanco